



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI MODENA E REGGIO EMILIA

**CONTRATTO INTEGRATIVO STRALCIO  
PER IL PERSONALE DIPENDENTE CONTRATTUALIZZATO DELL'ATENEO DI  
MODENA E REGGIO EMILIA  
Sottoscritto in data 25.7.2012**

Il giorno 25 del mese di Luglio dell'anno 2012, presso una sala del Rettorato dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, le parti negoziali composte da:

**Delegazione di parte pubblica:**

Prof. Sergio PABA (Presidente)

ALDO TOSCANI (Rettore)

Dott. Stefano RONCHETTI (Direttore Amministrativo)

**R.S.U., nelle persone di:**

GIAMUCA TOSETTO  
STEFANIA IANNI  
FRANCESCA DE RIZZO  
Mancarella  
NOTARSANTO CRISTINA  
.....  
.....  
.....

**Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:**

Dott. Pietro Abbracciavento FLC-CGIL  
Sig. Michele Ciocca CISL-Federazione Università  
Sig. Sergi Santo UIL-R.U.A.  
Sig. Martino Antonio ConfSAL Federazione S.N.A.L.S. Università CISAPUNI

sottoscrivono l'allegato contratto integrativo stralcio per il personale dipendente contrattualizzato dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia:

**PREMESSA**

VISTO l'art.87 del CCNL 16.10.2008;

VISTO l'art.1 - commi 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 - della Legge 23.12.2005, n.266, (Legge finanziaria 2006);

VISTO l'art. 67 - comma 5 - della Legge 133/2008;

VISTO l'art.9 - commi 1, 2 bis e 21 della Legge n.122/2010;

*Notarile*

VISTI i criteri previsti nella circolare n.1 del 17/02/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica per la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego;

CONSIDERATO quanto indicato con nota circ. del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n.74855 del 23.6.2011;

CONSIDERATO quanto indicato con nota circ. del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n.16 del 2 maggio 2012: "Il Conto annuale 2011. Rilevazione prevista dal Titolo V del Dec. Lg.vo 165/2001." (in particolare quanto evidenziato nell'ambito del monitoraggio riguardante la contrattazione integrativa) e dall'art.9 - comma 2-bis - della Legge n.122/2010.

CONSIDERATO che le risorse complessive per il trattamento accessorio ed il lavoro straordinario **dell'anno 2012, tenuto conto delle limitazioni introdotte dall'art.9 - comma 2 bis della Legge n.122/2009, fatte salve eventuali integrazioni o modifiche che si renderanno necessarie in seguito a successivi orientamenti emanati da organi ministeriali**, è pari alla somma di euro **€ 1.398.779,80, (al netto dei costi delle progressioni economiche orizzontali pregresse, ad eccezione di quelle giuridiche del 1.1.2011, ed al netto delle risorse da versare al bilancio dello Stato come sottoriportato)**;

CONSIDERATO CHE a tali risorse debbono essere aggiunte **euro 7.470,56** derivanti dalle economie dell'anno 2011 del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di categoria EP;

CONSIDERATO CHE le risorse derivanti dall'applicazione dell'art.67 - comma 5 della Legge 133/2008 sono pari ad euro 192.245,74 e che la predetta somma dovrà essere versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368, fatti salvi successivi orientamenti degli organi ministeriali che comporteranno modifiche al riguardo;

RITENUTO OPPORTUNO accogliere la richiesta delle rappresentanze sindacali di attendere l'esito dell'incontro CRUI-CODAU-Sindacati che si terrà nel mese di settembre p.v. al fine di confermare la consistenza complessiva del trattamento accessorio dell'anno 2012 e, sulla base di questa, concordare la distribuzione delle risorse del trattamento accessorio tra gli istituti non contrattati nel presente accordo;

RITENUTO OPPORTUNO nelle more di detto esito, determinare un importo complessivo da distribuire nel frattempo per il lavoro straordinario, al fine di poter far fronte al carico di lavoro derivante dall'attivazione delle nuove strutture dipartimentali, e confermare la corresponsione dell'indennità accessoria mensile secondo i criteri previsti nei precedenti accordi del 21.6.2005 e del 6.11.2009 e del 14.7.2011;

VISTA l'ipotesi di contratto integrativo stralcio del 17.7.2012 per il personale dipendente contrattualizzato dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.7.2012, con la quale detto organo ha approvato la citata ipotesi di accordo ed ha autorizzato la parte pubblica a sottoscrivere il relativo contratto integrativo stralcio, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art.5 - comma 3 - del CCNL 16.10.2008;

## CAPO 1

### **Art. 1**

### **Determinazione della ripartizione delle risorse da destinare al lavoro straordinario, di cui all' art.86 del CCNL 16.10.2008 per l'anno 2012.**

#### **PREMESSA**

VISTO l'art.86 "Lavoro straordinario" del CCNL 16.10.2008;

VISTO l'art.87 "Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale" del CCNL 16.10.2008;

VISTO l'art.4 del CCNL suddetto;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.6.2012 riguardante l'assegnazione del personale alle nuove strutture dipartimentali;

Per remunerare i compensi per il lavoro straordinario, nel rispetto di quanto disposto all'art.86 CCNL 16.10.2008, vengono utilizzate risorse del fondo disponibile del trattamento accessorio dell'anno 2012 fino all'importo complessivo di **euro 60.000**.

Tali risorse, con successivo accordo, potranno essere integrate di un importo massimo pari ad **euro 30.000**, da ripartire tra le strutture in base alle esigenze che emergeranno in seguito all'attivazione delle nuove strutture dipartimentali.

I criteri generali di assegnazione di tali 60.000 euro tra le strutture di Ateneo sono disciplinati al Capo 2 del contratto integrativo del 6.11.2009, ad eccezione del criterio di distribuzione del monte-ore di lavoro straordinario tra amministrazione centrale e strutture decentrate che verrà effettuato in modo proporzionale rispetto al numero del personale in servizio (dal momento che la dotazione organica delle nuove strutture dipartimentali è ancora in fase di determinazione da parte dei competenti organi accademici).

Gli eventuali importi residuati a fine anno andranno a confluire nel fondo di cui all'art.88 - comma 3- del CCNL 16.10.2008 (indennità accessoria mensile).

Ciò premesso, considerato che il costo medio ponderato del lavoro straordinario per categoria (calcolato considerando esclusivamente le categorie C e D), ai sensi dell'art.1.2 - Capo 2 del contratto integrativo del 6.11.2009, è pari ad **euro 15,00**, ne consegue che il numero massimo di ore di lavoro straordinario ripartibili, tenuto conto dell'entità massima delle risorse disponibili (**Euro 60.000,00**), è pari a **4.000**.

Dette complessive **4.000**, tenuto conto dei criteri sopraindicati, ore vengono ripartite tra i seguenti fondi:

*M. Mantovani* *ga* *AD* *ef* *ABR* *as* *h* *3* *u*

<b>TOTALE ORE DISPONIBILI anno 2012</b>		<b>4.000</b>
<b>Fondi per esigenze particolari di interesse generale per l'Ateneo</b>		<b>1320</b>
<b>Totale dipendenti esclusi n.10 portieri e dirigenti, n.27 EP, n.22 coll. Ed esp. Ling.</b>	<b>N. unità di personale in servizio</b>	<b>Totale ore liquidabili escluse quelle imputate ai fondi particolari</b>
<b>677</b>		<b>2680</b>
<b>Amministrazione Centrale (alla data del 1.1.2012)</b>	<b>236</b>	<b>934</b>
<b>Strutture Decentrate (alla data del 4.6.2012 in cui si è deliberata la nuova assegnazione del personale alle strutture decentrate)</b>	<b>441</b>	<b>1746</b>

#### Art.2

### **Trattamento integrativo di Ateneo per gli Esperti e Collaboratori Linguistici**

Al fine di corrispondere, ai sensi del contratto integrativo del 24.6.2009, i compensi riguardanti il trattamento accessorio degli esperti e collaboratori linguistici di Ateneo, vengono utilizzate risorse fino all'importo complessivo massimo di euro 14.719 del fondo disponibile per il trattamento accessorio dell'anno 2012.

#### Art. 3

### **Trattamento accessorio mensile ex art.88 – comma 3- CCNL 16.10.2008**

Al fine di corrispondere l'indennità accessoria mensile, il cui importo è stato fissato, a decorrere<sup>1</sup> dall'1.1.2010, ad **euro 35**, vengono utilizzate le risorse che residueranno dal fondo di riserva previsto all'art.4 del presente Capo più ulteriori risorse che verranno concordate con successivo accordo.

Tale indennità è finalizzata all'incentivazione del personale tenuto conto del processo di miglioramento e della riorganizzazione delle attività connesse all'attuazione delle modifiche statutarie che sono state approvate in seguito all'applicazione della Legge 240/2010 che comportano un maggior onere lavorativo per il personale tecnico-amministrativo di ateneo. Le parti con detta indennità, che verrà ripartita con i criteri previsti dai contratti integrativi del 21.6.2005 e del 6.11.2009, intendono riconoscere e premiare il perseguimento di

*M. P. Scudato*

*A. L. Duf*

*ARR*

*W. Cas*

obiettivi generali e strategici per l'ateneo, da raggiungere mediante processi di reingegnerizzazione e di riorganizzazione strutturale di tutto l'apparato amministrativo di ateneo, comportando il coinvolgimento e l'impegno del personale tecnico-amministrativo.

Le parti prendono atto del fatto che tale indennità va ad integrare la valutazione positiva, da parte dell'Amministrazione, della performance individuale connessa all'attività svolta dal dipendente nell'anno di riferimento.

**Resta inteso che, a decorrere dalla data dell'1.1.2010, tenuto conto dell'esiguità delle risorse a disposizione per il trattamento accessorio, che non consente di avvalersi di tutti gli istituti premianti, detta indennità non sarà cumulabile con il riconoscimento economico di una progressione economica orizzontale.**

**Pertanto, l'indennità accessoria mensile è incompatibile con un eventuale riconoscimento retroattivo degli incrementi stipendiali conseguiti tramite la progressione economica orizzontale (qualora per successive disposizioni normative le progressioni economiche orizzontali dell'anno 2011 abbiano effetti anche economici e non solo giuridici), ciò darà luogo al riassorbimento, a partire dalla data dell'acquisizione degli effetti economici, dell'aumento stipendiale dovuto al passaggio nella nuova posizione economica.**

**Qualora le risorse di questo fondo non siano sufficienti a liquidare le indennità a tutto il personale avente diritto, il medesimo personale verrà proporzionalmente incentivato con quote del fondo comune di Ateneo.**

**Pertanto l'eventuale differenziale mancante verrà liquidato, per il medesimo importo, a valere sul fondo comune a titolo di fondo comune.**

**Tutto ciò in considerazione del fatto che una quota consistente di tale fondo verrà ripartita al personale tenendo conto degli esiti della valutazione annuale delle attività svolte dallo stesso, da corrispondere, pertanto, sulla base di criteri meritocratici o tenuto conto di attività comportanti particolari rischi o lo svolgimento di funzioni specifiche, qualificate e complesse.**

#### **Art.4 Fondo di riserva**

Si concorda di destinare euro 10.000 da prelevare dall'importo complessivo disponibile per il trattamento accessorio dell'anno 2012 per istituire un fondo di riserva.

Tale fondo verrà eventualmente utilizzato al fine di integrare i finanziamenti concordati dei diversi istituti del trattamento accessorio qualora, nel corso dell'anno 2012 si verificano eventuali sforamenti a consuntivo dei medesimi fondi.

In detto fondo vanno a confluire anche le eventuali risorse non utilizzate degli istituti del disagio e rischio, della responsabilità, del trattamento accessorio mensile ex art.88 - comma 34 -del CCNL 16.10.2008 e del fondo della retribuzione di posizione e retribuzione di risultato - personale di categoria EP.



5

## Capo 2

### **REGOLAMENTAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO, ai sensi dell'art.60 "Mense e servizi sociali"- comma 5 - del CCNL 16.10.2008, A SOSTEGNO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO CHE USUFRUISCE DEI SERVIZI RELATIVI A NIDI O SCUOLE D'INFANZIA**

#### **1. PREMESSA**

VISTO l'art.60 – comma 5 "*Mense e servizi sociali*" del CCNL 16.10.2008;

RITENUTO OPPORTUNO, in un'ottica di pari opportunità, promuovere azioni finalizzate all'introduzione di strumenti a favore del personale tecnico-amministrativo riguardanti la conciliazione tra i tempi di vita ed i tempi di lavoro, in conformità ai principi contenuti nel contratto integrativo del 1.2.2011 (Piano Azioni Positive del triennio 20010/12);

*RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, fornire un supporto economico ai lavoratori ed alle lavoratrici con maggiore carico familiare e con figli in tenera età;*

*RITENUTO OPPORTUNO, infine, prevedere criteri di assegnazione che tengano conto anche delle diverse condizioni economiche e reddituali;*

*CONSIDERATO CHE la consistenza delle rette per la frequenza dei bambini alle scuole d'infanzia, nella generalità dei casi, è diversificata a seconda delle condizioni economiche del nucleo familiare, andando progressivamente a diminuire man mano vengano rilevate situazioni più disagiate;*

CONSIDERATO CHE in sede di approvazione del bilancio di previsione - anno 2012, sul Capitolo 1.05.02 A.A.OO.DIAM.STAF:SIND, per l'anno 2012, sono stati stanziati euro 20.000 finalizzati ai sussidi al personale – nidi o scuole d'infanzia;

#### **Art.1**

##### **Criteri di assegnazione di un sussidio economico a sostegno del personale tecnico-amministrativo che usufruisce dei servizi erogati da nidi o scuole d'infanzia, ai sensi dell'art.60 – comma 5 del CCNL 16.10.2008.**

1. A decorrere dall'anno scolastico 2011/12 viene istituito un sussidio economico, ai sensi dell'art.60 – comma 5 del CCNL 16.10.2008, finalizzato al sostegno della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro dei dipendenti con maggiore carico familiare e con figli in tenera età e che usufruiscono dei servizi erogati da nidi o scuole d'infanzia.
2. Detto sussidio viene assegnato annualmente, qualora i competenti Organi accademici decidano di stanziare risorse necessarie per le finalità in argomento, con le seguenti modalità:
  - a) Il personale tecnico-amministrativo interessato, con contratto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (con contratto di lavoro di

*Molteni* *gr* *10* *mf* *6* *APR* *12* *45* *T* *M*

durata non inferiore ad un anno; e ad esclusione del personale con contratto di somministrazione), in servizio alla data del 01.06 dell'anno scolastico di riferimento (compreso il personale in aspettativa, o comandato da altra pubblica amministrazione) è tenuto a presentare domanda ai competenti uffici;

- b) Potranno richiedere tali sussidio i dipendenti che abbiano sostenuto oneri per il pagamento di rette relative alla frequenza, per un periodo minimo di sei mesi, di asili nido o scuole d'infanzia, da parte dei propri figli (anche relativamente a figli adottati o in affidamento per una durata non inferiore a sei mesi).

Gli oneri, in caso di iscrizione ad un istituto privato, dovranno essere documentati mediante titoli intestati al dipendente beneficiario (non verranno accettati oneri sostenuti e documentati da titoli intestati a conviventi o parenti).

3. Il sussidio economico viene erogato con cadenza annuale, al termine dell'anno scolastico di riferimento;
4. Nel caso di genitori entrambi dipendenti dell'Ateneo il sussidio viene erogato esclusivamente a favore di uno solo, che presenterà apposita richiesta.
5. Il sussidio economico spetta, altresì, al genitore a cui è stato assegnato l'affidamento del figlio, in seguito a provvedimenti del tribunale dei minori (ad es. dipendenti legalmente ed effettivamente separati o divorziati o ex conviventi).
6. Nel caso di genitori entrambi dipendenti presso l'ateneo che hanno ottenuto l'affidamento congiunto od alternato il sussidio verrà diviso in parti eguali, salvo venga diversamente richiesto da entrambi i genitori.
7. Con apposito avviso emanato annualmente dall'Ateneo viene data indicazione a tutto il personale in merito ai termini di presentazione delle domande, ai requisiti richiesti ed alla documentazione occorrente per poter usufruire di detto beneficio.
8. Per poter beneficiare di detto sussidio il genitore dovrà presentare apposita domanda all'Ufficio Relazioni Sindacali, allegando alla stessa una autocertificazione che specifichi il periodo di frequenza (il numero dei mesi frequentati durante l'anno scolastico di riferimento ed, in caso di iscrizione a scuola privata, è necessario fornire anche una dichiarazione della scuola/nido d'infanzia), l'attestazione ISEE dell'INPS o di altro ente autorizzato ai sensi dell'art.4 del Dec. Leg.vo 109/1998 (dal quale risulta la situazione economica e patrimoniale del dipendente). Al fine di poter documentare l'effettivo pagamento delle rette, in caso di iscrizione ad un istituto privato, è necessario presentare anche copia dei bollettini MAV, o dei bollettini postali, o delle ricevute della scuola/asilo d'infanzia.
9. L'ammontare del sussidio economico spettante varia in funzione della condizione economica e patrimoniale del nucleo familiare del dipendente (valore ISEE), del numero di mesi di effettiva iscrizione alla scuola d'infanzia o asilo nido del proprio figlio, e del tempo di frequenza (tempo pieno o tempo parziale).



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with a circle around it, a signature with '7' above it, and several other signatures and initials on the right.

10. Il sussidio non potrà essere di entità superiore rispetto alla spesa sostenuta dal dipendente nell'anno scolastico di riferimento (che dovrà essere pertanto autocertificata dal dipendente stesso o documentata in caso di frequenza in una struttura privata).

11. Detto sussidio viene, altresì, diversificato a seconda che il figlio sia iscritto a scuole di infanzia od ad asili nido, con le modalità sottoriportate:

**1) Dipendenti che hanno sostenuto rette di frequenza dei figli a scuole di infanzia**

<b>Fasce ISEE</b>	<b>Importo del sussidio economico mensile "full time"</b>
fino a 10.500 euro	35 euro/mese
da 10.501 a 20.000 euro	30 euro/mese
da 20.001 a 30.000 euro	25 euro/mese
da 30.001 a 35.000 euro	12 euro/mese
oltre 35.000 o NO ISEE	10 euro/mese

**2) Dipendenti che hanno sostenuto rette di frequenza dei figli ad asili nido**

<b>Fasce ISEE</b>	<b>Importo del sussidio economico mensile "full time"</b>
fino a 10.000 euro	50 euro/mese
da 10.001 a 15.000 euro	43 euro/mese
da 15.001 a 20.000 euro	35 euro/mese
da 20.001 a 27.000 euro	17 euro/mese
da 27.001 a 35.000 euro	14 euro/mese
Oltre i 35.000 euro o NO ISEE	10 euro/mese

L'importo del sussidio spettante verrà corrisposto per ciascun mese di frequenza e dovrà essere dimezzato qualora l'iscrizione alla scuola/nido d'infanzia risulti a tempo parziale (frequenza solo di mattino o solo di pomeriggio). Qualora il dipendente ometta la predetta indicazione, o non la produca nei termini richiesti, la frequenza verrà considerata *part-time*.

Qualora il dipendente non produca, nei termini previsti, la necessaria certificazione ISEE verrà collocato automaticamente, al fine della corresponsione del beneficio economico in argomento, nella fascia ISEE più alta (oltre 35.000 euro).

L'amministrazione ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atto di notorietà provvederà ad effettuare il controllo a campione. In presenza di false dichiarazioni, esclusi i casi di mero errore materiale, si farà luogo a decadenza del contributo e, qualora già erogato, l'Ateneo procederà al recupero dello stesso, fatta salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge.

*Notaranda*

*[Handwritten signatures and initials]*

### Capo 3

## **ATTIVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON SETA (Società Emiliana Trasporti Autofiloviari ) IN MATERIA DI TRASPORTI PER IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO, ai sensi dell'art.60 "Mense e Servizi Sociali" - comma 5 del CCNL 16.10.2008**

### **1. PREMESSA**

VISTO l'art.60 - comma 5 "*Mense e servizi sociali*" del CCNL 16.10.2008;

RITENUTO OPPORTUNO sostenere azioni finalizzate all'introduzione di strumenti per agevolare il personale tecnico-amministrativo negli spostamenti casa/lavoro;

RITENUTO OPPORTUNO, altresì, adottare strumenti finalizzati alla riduzione dell'uso dell'auto privata, per promuovere l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, in modo da favorire la riduzione delle fonti inquinanti e della congestione stradale che creano degrado all'ambiente;

CONSIDERATO CHE SETA (Società Emiliana Trasporti Autofiloviari), con note del 25.6.2012 e del 28.6.2012 e del 4.7.2012 in seguito a richiesta dell'Ateneo, ha espresso parere favorevole all'attivazione di una convenzione, della durata di un anno, contenente agevolazioni tariffarie per il personale tecnico-amministrativo e Collaboratori ed esperti linguistici che utilizzano un abbonamento nominativo annuale del trasporto pubblico SETA, per recarsi al lavoro;

CONSIDERATO che in sede di approvazione del bilancio di previsione - anno 2012, sul Cap.1.05.02AA.OO. DIAM.STAF.SIND, per le finalità in argomento sono stati stanziati euro 15.000;

### **Art.1**

#### **Agevolazioni in materia di trasporto pubblico per il personale tecnico-amministrativo che presta la propria attività presso la sede di Modena**

1. A decorrere dal 1.9.2012 e fino alla data del 31.8.2013, al personale tecnico-amministrativo, ai Collaboratori ed Esperti Linguistici, in servizio (compreso il personale comandato da altra pubblica amministrazione) con contratto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (con contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno; e ad esclusione del personale con contratto di somministrazione), che utilizza un abbonamento annuale nominativo del trasporto pubblico SETA per recarsi al lavoro, presso la sede di Modena, viene riconosciuta la seguente agevolazione tariffaria:

**TABELLE TARIFFE**

Abbonamento annuale ordinario dai 27 anni	tariffa intera €	Tariffa SETA annuale agevolata	quota Università	quota dipendente
URBANO MODENA	280,00	<b>260</b>	120,00	<b>140,00</b>
1*	240,00	<b>221</b>	120,00	<b>101,00</b>
2 zone	315,00	<b>290</b>	120,00	<b>170,00</b>
3 zone	395,00	<b>363</b>	120,00	<b>243,00</b>
4 zone	445,00	<b>409</b>	120,00	<b>289,00</b>
5 zone	490,00	<b>451</b>	120,00	<b>331,00</b>
6 zone	530,00	<b>488</b>	120,00	<b>368,00</b>
7 zone	570,00	<b>524</b>	120,00	<b>404,00</b>
8 zone	610,00	<b>561</b>	120,00	<b>441,00</b>

\*valido per spostamenti all'interno di una sola zona tariffaria urbana o extraurbana con esclusione dell'urbano Modena e frazioni

**Costo tessera € 10,00 (a carico di SETA) con validità 3 anni. A carico del richiedente in caso di furto o smarrimento.**

2. Detta agevolazione viene applicata, una sola volta nel corso di validità di detta convenzione, per l'acquisto di un abbonamento annuale nominativo del trasporto pubblico SETA, rilasciato per raggiungere la sede di lavoro, con le seguenti modalità:

- Importo pari alla predetta "quota dipendente" a carico del dipendente da versare al momento dell'acquisto dell'abbonamento annuale nominativo;
- 120 euro contributo a carico dell'Ateneo fatturati da SETA al momento dell'acquisto dell'abbonamento da parte del dipendente.

3. Le sopra riportate tariffe saranno soggette a revisione soltanto qualora ciò si renda obbligatorio per disposizione dei competenti enti territoriali (Regione Emilia Romagna o Comune di Modena). In ogni caso SETA garantisce l'applicazione ai lavoratori della tariffa prevista per i giovani fino ai 26 anni di età e la variazione riguarderà esclusivamente gli abbonamenti acquistati successivamente a dette variazioni.

4. Per poter usufruire di detta agevolazione il dipendente dovrà presentare domanda presso l'Ufficio Relazioni Sindacali, che, se avente diritto, rilascerà apposita autorizzazione.

5. Detta autorizzazione dovrà essere esibita entro e non oltre il 31.8.2013 al competente sportello SETA unitamente al badge marcatempo, foto e codice fiscale, per consentire le operazioni di attivazione dell'abbonamento predetto.

6. L'abbonamento è ad uso strettamente personale e non cedibile, sulla tessera sono riportati la foto il nome e cognome ed il codice fiscale del titolare; nel periodo di validità consente un numero illimitato di viaggi per il percorso prescelto sulla rete tariffaria SETA.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with '10' below it, and several other initials and signatures in blue and black ink.

## Art.2

### **Agevolazioni in materia di trasporto pubblico per il personale tecnico-amministrativo che presta la propria attività presso la sede di Reggio Emilia**

1. A decorrere dal 1.9.2012 e fino alla data del 31.8.2013, al personale tecnico-amministrativo, ai Collaboratori ed Esperti Linguistici, in servizio (compreso il personale comandato da altra pubblica amministrazione) con contratto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (con contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno; e ad esclusione del personale con contratto di somministrazione), che utilizza un abbonamento personale 12 mesi del trasporto pubblico SETA, per recarsi alla sede di lavoro, presso la sede di Reggio Emilia, viene riconosciuta una speciale agevolazione tariffaria.
2. Detta agevolazione viene applicata, una sola volta nel corso di un anno dalla data di attivazione, nel momento dell'acquisto da parte del dipendente presso l'apposito sportello SETA, con le seguenti modalità:

zone	Tariffa intera	Tariffa SETA Annuale agevolata	Quota Università	Quota dipendente
Reggio Emilia	250	230,00	120	110
1	245	225,00	120	105
2	315	290,00	120	170
3	395	363,00	120	243
4	445	409,00	120	289
5	490	451,00	120	331
6	530	488,00	120	368
7	570	524,00	120	404
8	610	561,00	120	441
9	650	598,00	120	478
10	690	635,00	120	515
zona tecnica		non prevista		
zone successive +		37,00		

Costo tessera 5,00 euro a carico di SETA –  
Costo ricostruzione tessera € 5,00 in caso di furto o smarrimento a carico del richiedente.

3. Le sopra riportate tariffe saranno soggette a revisione qualora ciò si renda obbligatorio per disposizione dei competenti enti territoriali (Regione Emilia Romagna o Comune di Reggio Emilia). In ogni caso SETA garantisce l'applicazione ai lavoratori della tariffa prevista per i giovani fino ai 26 anni di età e la variazione riguarderà esclusivamente gli abbonamenti acquistati successivamente.

4. Per poter usufruire di detta agevolazione il dipendente dovrà presentare domanda presso l'Ufficio Relazioni Sindacali, avendo cura di indicare numero del badge, indirizzo, data di

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones in the center and right.

nascita, codice fiscale e percorso richiesto. L'Ufficio Relazioni Sindacali rilascerà apposita autorizzazione da esibire al momento dell'acquisto dell'abbonamento.

5. Detta autorizzazione dovrà essere esibita, entro e non oltre il 31.8.2013 al competente sportello SETA unitamente al badge marcatempo, al codice fiscale ed ad una fototessera, per consentire le operazioni di attivazione dell'abbonamento predetto.
6. L'abbonamento è strettamente personale e non cedibile; sulla tessera sono riportati la foto il nome e cognome ed il codice fiscale del titolare; ha validità 12 mesi dalla data di emissione; nel periodo di validità consente un numero illimitato di viaggi per il percorso prescelto.

**DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA**

Prof. <sup>AUDO TORRES</sup> Sergio PABA \_\_\_\_\_

Dott. Stefano RONCHETTI \_\_\_\_\_

**DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE**

R.S.U. Antonio  
Stefano Ronchetti  
Monica Bini  
Monica  
Roberto

F.L.C.-C.G.I.L. \_\_\_\_\_

CISL-Federazione Università \_\_\_\_\_

U.I.L. - R.U.A. \_\_\_\_\_

ConfSAL Federazione SNALS-Università CISAPUNI \_\_\_\_\_

C.S.A. di Cisal - Università \_\_\_\_\_

DICHIARAZIONE A VERBALE  
LE RSU-FLC/CGIL e L'O.S. FLC/CGIL  
RITIENE CHE LE RISORSE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE  
DELL'ART. 67 C.5 DELLA LEGGE 133/2008 SIANO  
PARI ALL'IMPORTO UTILIZZATO NEL TRATTAMENTO  
ACCESSORIO DEGLI ULTIMI ANNI, IMPORTO QUINDI  
CHE NON VA MODIFICATO (COME INVECE VIENE  
PREVISTO NELLA PRESENTE IPOTESI DI ACCORDO)  
NEL 2012, PERCHÉ LA CIRCOLARE 16/2012  
DELLA ARGS NON MODIFICA TALE ASPETTO,

CORRMAN SAUTI

Per RSU FLC/CGIL  
O.S. FLC/CGIL

g Toretto

18/7/2012

fm